



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2021

1. LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CENSURA LE ESPRESSIONI CONTENUTE IN UNA SENTENZA DEL GIUDICE NAZIONALE PERCHÉ IDONEE A CONFIGURARE UN'IPOTESI DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Il 27 maggio 2021 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione da parte dell'Italia, nel caso *J.L. c. Italia*, ritenendo che la sentenza assolutoria emessa dalla Corte di appello di Firenze, nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale, abbia leso il diritto al rispetto della vita privata della presunta vittima, veicolando stereotipi sessisti, colpevolizzanti e moralizzatori.

La vicenda riguardava un procedimento penale per violenza sessuale di gruppo celebrato a Firenze tra il 2008 e il 2015 e originato dalla notizia di reato giunta all'autorità giudiziaria dal centro antiviolenza di Careggi, a cui la ricorrente si era rivolta il 26 luglio 2008, raccontando di aver subito uno stupro la notte precedente nei pressi della Fortezza da Basso, in stato di ubriachezza, per mano di sette ragazzi con i quali aveva passato la serata.

Le indagini preliminari si erano svolte dal luglio 2008 al maggio 2010 e avevano comportato anche l'emissione di misure cautelari custodiali a carico dei sette indagati, identificati dalla ragazza. Dopo il rinvio a giudizio, il processo di primo grado si era svolto in diciotto udienze, tenutesi tra il 17 settembre 2010 e il 14 gennaio 2013.

La vittima era stata sentita dalle autorità in tre occasioni durante le indagini e successivamente, in fase di istruttoria, nel corso di due udienze. In questo frangente, il presidente del tribunale era intervenuto a più riprese per evitare che le domande della difesa vertessero su questioni già discusse o che non avevano relazione con i fatti, ovvero considerate meramente personali. Nonostante ciò, dall'esame erano emersi vari dettagli della sua vita personale, sentimentale e familiare.

I sette imputati avevano confermato i rapporti sessuali avvenuti nella notte del 25 luglio 2008, dichiarando, però, che la persona offesa era consenziente. Ciò era dimostrato principalmente dagli atteggiamenti tenuti nell'arco della serata dalla ragazza, dipinta come «spregiudicata e provocante, sensuale e disinibita». È emerso, inoltre, che ella aveva precedentemente avuto intercorsi sessuali con due degli imputati.

Sebbene, in definitiva, l'istruttoria avesse dimostrato alcune incongruenze nella testimonianza fornita dalla persona offesa, il tribunale l'aveva ritenuta credibile, quantomeno in relazione alla narrazione delle violenze. Ciò sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale che consente la valutazione frazionata della credibilità della persona offesa (Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 3256, 18 ottobre 2012). È stato

considerato, poi, provato lo stato di inferiorità della stessa dovuto all'alcol, sulla base di tre testimonianze dirette.

Così, la sentenza del tribunale di Firenze del 14 gennaio 2013 condannava sei dei sette imputati per il reato di violenza sessuale, commessa con abuso dello stato di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-*bis*, comma 2, n. 1, c.p., aggravato dalla partecipazione di più persone riunite, ai sensi dell'art. 609-*octies* c.p. Il settimo veniva, invece, assolto da tutti gli addebiti in quanto si era allontanato dal luogo dei fatti dopo la serata.

A seguito di appello proposto dai sei imputati, la Corte d'appello di Firenze si pronunciava il 4 marzo 2015, riformando la precedente decisione e assolvendo, per l'effetto, tutti i prevenuti dal reato ascritto con formula piena, «perché il fatto non sussiste».

Anche in questo caso la decisione si era concentrata sulla credibilità della persona offesa e sull'accertamento dell'inferiorità fisica e psichica al momento dei fatti.

La vittima era stata ritenuta non credibile sulla base delle incoerenze emerse in istruttoria. Sul punto, la Corte d'appello aveva negato l'applicabilità dell'orientamento giurisprudenziale citato dal tribunale, affermando che la credibilità dev'essere valutata rispetto all'insieme dei fatti quando si tratta di un unico episodio di violenza (Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 20037, 19 marzo 2014).

Per quanto riguarda lo stato di inferiorità fisica e psichica, la Corte, in primo luogo, aveva escluso qualsiasi carenza psicologica in capo alla vittima, descrivendola come «un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta [...]». Aveva ritenuto, poi, che le testimonianze dirette citate dalla sentenza di primo grado non provassero lo stato di inferiorità indotto dall'alcol, dimostrando semplicemente la condizione di ubriachezza, che non può giudicarsi di per sé sufficiente a inficiare la capacità di discernimento. Questa era, anzi, da considerarsi del tutto integra, visti i comportamenti «disinvolti e provocatori» tenuti dalla vittima durante la serata, come ad esempio aver danzato in maniera seducente con gli imputati o aver cavalcato il toro meccanico mostrando la biancheria intima rossa.

La Corte d'appello aveva, conseguentemente, valutato la possibilità che il consenso all'attività sessuale fosse stato, in un secondo momento, revocato dalla vittima. Tale possibilità, tuttavia, era stata esclusa, non avendo ella mai attivamente negato il consenso o opposto resistenza. D'altro canto, l'assenza di segni visibili sul corpo e il fatto che la vittima fosse, poi, rientrata a casa da sola in bicicletta erano da ritenersi elementi incompatibili con le asserite violenze.

In conclusione, la Corte, nella motivazione della sentenza, aveva descritto la ragazza come una persona dall'«atteggiamento sicuramente ambivalente nei confronti del sesso», che aveva vissuto, prima e dopo i fatti, esperienze contraddittorie e traumatizzanti, evidenziandone, tra le altre cose, la partecipazione a un laboratorio denominato *Sex in transition* e a un cortometraggio, rappresentante scene di violenza e sesso, che la vittima «aveva mostrato di “reggere” senza problemi». In quest'ottica, la denuncia dei fatti a lei accaduti in tale circostanza era stata imputata alla «apprezzabile [...] volontà [...] di stigmatizzare» un «discutibile momento di debolezza e di fragilità che una vita non lineare come la sua avrebbe voluto censurare e rimuovere».

Mancando il ricorso per cassazione del pubblico ministero, la sentenza era diventata definitiva il 20 luglio 2015.

Innanzitutto alla Corte EDU, la ricorrente ha lamentato la violazione dei propri diritti quale vittima di violenza sessuale, invocando la tutela offerta dagli artt. 8 e 14 della Convenzione.

Ha rilevato, in particolare, che il procedimento giudiziario, nel suo insieme, era stato lungo e doloroso. Ha dichiarato, inoltre, di essere stata costretta a esporre nei dettagli la sua vita personale, familiare, professionale e sessuale, in tutte le occasioni in cui era stata sentita dalle autorità, anche nel corso di udienze pubbliche, rilevando, infine, come la sentenza d'appello fosse fondata su valutazioni soggettive e stigmatizzanti rispetto alle esperienze personali della ricorrente e su una nozione particolarmente restrittiva di violenza sessuale.

In apertura, la Corte di Strasburgo ha analizzato il rispetto delle obbligazioni imposte dalla Convenzione in relazione alla tutela delle vittime di violenza sessuale e di violenza di genere, due tematiche strettamente collegate sulle quali la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi (cfr. K. VELCIKOVA, *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia*, in F. BUFFA, M. G. CIVININI (a cura di), *Gli Speciali di Questione Giustizia. La Corte di Strasburgo*, aprile 2019).

In particolare, la Corte ricorda che sia l'art. 8, sia l'art. 3 della CEDU comportano l'obbligo positivo di criminalizzare a livello legislativo gli illeciti di natura sessuale che traggono origine da atti sessuali non consensuali, anche nei casi in cui la vittima non abbia opposto resistenza. L'applicazione restrittiva di tali fattispecie ai soli casi in cui vi sia stata resistenza fisica alle violenze assicura l'impunità per certi aggressori e, dunque, compromette «*la protection effective de l'autonomie sexuelle de l'individu*» (Corte EDU, Prima Sezione, *M.C. c. Bulgaria*, sentenza del 4 dicembre 2003, § 166; cfr. ivi §§ 150 e 153).

All'obbligo di criminalizzazione si accompagna quello di garantire indagini e procedimenti adeguati ed efficienti, condotti con celerità e rigore, che costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto prescinde dall'esito del procedimento (Corte EDU, Seconda Sezione, *N.C. c. Turchia*, sentenza del 9 febbraio 2021, § 96; Corte EDU, Quarta Sezione, *M.N. c. Bulgaria*, sentenza del 27 novembre 2012, §§ 39 e 40; *M.C. c. Bulgaria*, cit., § 153).

Inoltre, l'art. 8 CEDU impone che il procedimento penale garantisca la tutela della libertà, della riservatezza, della sicurezza e della salute della vittima. Conseguentemente, lo Stato deve, da un lato, evitare ingerenze arbitrarie di ogni tipo e, dall'altro, mettere in atto misure di assistenza e supporto alle vittime, al fine di impedire qualsiasi forma di vittimizzazione cd. «secondaria». Tale fenomeno si sostanzia negli ulteriori effetti negativi, a livello psicologico e sociale, che la vittima di reato subisce quando viene a contatto con le istituzioni. Nel procedimento penale, il rischio di vittimizzazione secondaria è particolarmente elevato, soprattutto per le vittime di violenza sessuale. Infatti, sono costrette a rivivere il trauma nei dettagli sia nel momento in cui denunciano, sia quando vengono sentite in dibattimento, subiscono le domande dell'autorità inquirente e della difesa, e sono di regola sottoposte a esami medici particolarmente invasivi. (L. D'ANCONA, *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in *Quest. gius.*, 17 giugno 2021, § 2; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, p. 53 ss.; cfr. anche R. MENDICINO, *La vittimizzazione secondaria*, in *Profiling. I profili dell'abuso*, n.3/2015, p. 2; G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, n.3/2011, p. 54).

Le obbligazioni descritte derivano non solo dalla CEDU, ma anche da altri strumenti che la Corte richiama ai paragrafi 63, 64, 65 e 69 della sentenza. Tra questi, hanno particolare rilevanza la *Convenzione del Consiglio d'Europa, dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, la c.d. Convenzione di Istanbul, e la *direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*.

La Convenzione di Istanbul si concentra sulla tutela della donna, prevedendo norme atte anche ad evitare le conseguenze della violenza di genere nella forma della vittimizzazione secondaria. La direttiva citata, invece, approccia la questione dalla più ampia prospettiva delle vittime di reato, fra le quali meritano particolare attenzione le vittime di violenza di genere. Infatti, «le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza» (direttiva 2012/29/UE, cit., Considerando n. 17).

Rispetto all'obbligo di incriminazione, la Corte rileva che la legislazione italiana punisce la violenza sessuale, commessa con violenza, minaccia, abuso di autorità, o abuso dello stato di inferiorità della vittima, all'art. 609-*bis* c.p. Sanziona, inoltre, la violenza sessuale di gruppo all'art. 609-*octies* c.p. Pertanto, sotto questo profilo, lo Stato italiano rispetta gli obblighi imposti dalla normativa internazionale ed europea (§ 121).

Si segnala, peraltro, che la normativa italiana in materia di contrasto alla violenza di genere è piuttosto composita, trattandosi di una disciplina modificata a più riprese, che incide su vari aspetti del sistema penale e non solo. La Corte di Strasburgo richiama due interventi normativi dell'ultimo decennio: la legge n. 119 del 15 ottobre 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e il c.d. «Codice Rosso» di cui alla legge n. 69 del 19 luglio 2019. A queste si aggiunge, tra gli interventi più recenti, il d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015, attuativo della direttiva 2012/29/UE (per un'analisi della disciplina processual-penalistica in tema di tutela alle vittime di violenza di genere, si rinvia a G. DALIA, *La risposta del sistema processuale penale per la tutela delle vittime di violenza di genere*, in *Arch. pen.*, n. 1/2020).

Considerando adempiuto l'obbligo positivo di criminalizzazione, la Corte si propone di valutare se i diritti della ricorrente in quanto presunta vittima di violenza sessuale siano stati tutelati nel corso del procedimento penale. A tal fine, la Corte analizza vari profili che attengono al procedimento nel suo insieme, alle audizioni della persona offesa da parte delle autorità, in indagini e in dibattimento, e alle pronunce del tribunale e della Corte d'appello di Firenze.

Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte giudica che le indagini preliminari e il processo penale, nel caso di specie, risultano compatibili con i criteri di efficienza e celerità richiesti per il rispetto delle obbligazioni positive a carico dello Stato. La valutazione si basa su diversi fattori, tra cui le tempistiche di apertura delle indagini, la relativa oggettività, imparzialità e precisione, nonché la capacità delle risultanze processuali di condurre all'accertamento dei fatti, all'identificazione e all'eventuale sanzione dei responsabili. Si tratta di elementi che la Corte ha avuto modo di definire in altre pronunce e che sono valutati nel loro insieme (Corte EDU, Grande Camera, *S.M. c. Croazia*, sentenza del 25 giugno 2020, §§ 312-320; *N.C. c. Turchia*, cit., § 97). Anche sotto questo aspetto, i Giudici di Strasburgo non rilevano la sussistenza di alcuna violazione della CEDU.

La Corte passa poi a valutare l'eventualità che le audizioni della ricorrente, nell'ambito del procedimento penale, siano state traumatizzanti, come la stessa lamenta nel ricorso.

L'audizione della vittima rappresenta un momento particolarmente delicato del procedimento volto ad accertare la responsabilità penale per atti di violenza sessuale. Sia in fase di indagine, sia durante l'istruttoria dibattimentale, le autorità preposte devono astenersi dal sottoporre la vittima a intimidazioni o umiliazioni, e il controesame deve essere disciplinato e condotto in maniera tale da bilanciare gli interessi della difesa all'accertamento

dei fatti e il rispetto della vita privata e dell'integrità della presunta vittima (Corte EDU, *Doorson c. Paesi Bassi*, sentenza del 26 marzo 1996, § 70). Diverse situazioni processuali sono state sottoposte alla Corte affinché ne valutasse la compatibilità con tali principi: ad esempio, la conduzione delle udienze a porte chiuse (Corte EDU, Prima Sezione, *Mraović c. Croazia*, sentenza del 14 maggio 2020, §§ 55 e 56), la ripetitività o la lunga durata dell'esame (*N.Ç. c. Turchia*, cit., §§ 107-110; Corte EDU, Quinta Sezione, *Y. c. Slovenia*, sentenza del 28 maggio 2015, § 107), la presenza in udienza dell'accusato (*N.Ç. c. Turchia*, cit., § 106; *Y. c. Slovenia*, cit., § 109).

Nel caso di specie, pur riconoscendo che la ricorrente ha dovuto subire la strategia aggressiva e invadente degli avvocati della difesa durante l'esame istruttorio, la Corte dichiara che nessun atto lesivo dei suoi diritti può essere imputato alle autorità istituzionali. Invero, di volta in volta gli agenti di polizia, il pubblico ministero e il Presidente del tribunale hanno condotto le audizioni in maniera rispettosa della sfera intima ed emotiva della ricorrente. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il Presidente del tribunale non ha autorizzato le riprese video da parte dei giornalisti, è intervenuto spesso per impedire la formulazione di domande ridondanti, estranee ai fatti o personali da parte degli avvocati difensori, ha disposto diverse sospensioni della fase dibattimentale per consentire alla ricorrente di mantenere il proprio equilibrio emotivo durante le udienze.

L'ultimo profilo analizzato dalla Corte riguarda le sentenze emesse nell'ambito del procedimento penale in questione, e in particolare la sentenza d'appello. L'obiettivo è valutare se le rispettive motivazioni hanno leso il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e dell'integrità personale.

La Corte individua vari passaggi della decisione di secondo grado che ingiustificatamente menzionano aspetti intimi e riservati della sfera privata della ricorrente. Rientrano tra questi i riferimenti al colore della sua biancheria, che sarebbe stata mostrata dalla ragazza durante la serata, nonché i riferimenti all'orientamento sessuale, alle relazioni e ai rapporti occasionali che ella aveva intrattenuto prima dei fatti. I giudici di Strasburgo reputano del tutto inappropriate anche le valutazioni sulle scelte professionali e artistiche della ricorrente, che hanno condotto la Corte d'appello a definire ambivalente il suo atteggiamento rispetto al sesso. Inoltre, sono «*régressables*» e «*hors de propos*» anche i giudizi di valore contenuti nella motivazione della Corte d'appello in merito alle ragioni che hanno spinto la ricorrente a denunciare i fatti.

La Corte prosegue valutando se tali considerazioni potessero ritenersi necessarie ai fini della risoluzione della vicenda processuale, e quindi giustificate sulla base dell'art. 8, comma 2, CEDU (Corte EDU, Prima Sezione, *Sanchez Cardenas c. Norvegia*, sentenza del 4 ottobre 2007, § 37). Sul punto, i giudici di Strasburgo rigettano le argomentazioni del Governo, ritenendo che le citate espressioni non avessero valenza argomentativa utile rispetto alla valutazione della credibilità della persona offesa, o all'accertamento della responsabilità dei prevenuti, considerato anche il fatto che la Corte d'appello disponeva di numerosi altri elementi di carattere obiettivo. Conseguentemente, la Corte esclude che la lesione del diritto al rispetto della vita privata potesse essere giustificata dalla necessità di garantire il diritto di difesa degli imputati.

La Corte rileva, inoltre, che l'obbligazione positiva di tutela della riservatezza della vittima costituisce anche un limite di particolare rilevanza alla facoltà dei giudici di esprimersi liberamente nelle sentenze. L'equilibrio tra diritti della vittima e potere discrezionale della magistratura è imposto sia dalla normativa nazionale sia da quella internazionale. Al tal proposito, viene richiamato, in particolare, l'art. 12 del codice etico dei magistrati, che impone

di evitare «di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo», sia nelle motivazioni dei provvedimenti sia nella conduzione delle udienze (§ 62 della sentenza in commento). Tra i fini della norma deontologica, vi è quello di garantire che il giudizio si concentri sui fatti. Chiaramente, nella prassi, possono verificarsi casi in cui determinati aspetti della vita dei soggetti coinvolti abbiano rilevanza ai fini della decisione. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici fiorentini si sono spinti fino a dipingere un complesso profilo della persona offesa, interpretando svariati particolari della sua vita personale, in modo tale da rappresentarla come un personaggio non credibile e problematico, per giustificare l'assoluzione.

La sentenza d'appello viene valutata anche in rapporto alla più ampia tematica del contrasto alla violenza contro le donne. La Corte ricorda che la prassi giudiziaria legata a reati di genere, fra cui rientra la violenza sessuale, ha un ruolo fondamentale nell'ambito della risposta istituzionale al fenomeno, perché contribuisce alla costruzione della coscienza sociale e, soprattutto, della fiducia delle vittime nei confronti delle istituzioni. Conseguentemente, è essenziale che *«les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d'exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice»* (§ 141). In altre parole, la Corte ritiene che i messaggi veicolati dalle pronunce giudiziarie, specialmente in materia di violenza sessuale, possano contribuire al meccanismo di vittimizzazione secondaria.

La Corte EDU, in passato, ha già emesso decisioni di condanna per la lesione del diritto al rispetto della vita privata, commessa dall'autorità giudiziaria tramite una sentenza (*Sanchez Cardenas c. Norvegia*, cit., §§ 33-39), anche a causa di pregiudizi sessisti (Corte EDU, Quarta Sezione, *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, sentenza del 25 luglio 2017, §§ 52-55), ma questo è il primo caso in cui riconosce che tale lesione può integrare una forma di vittimizzazione secondaria (M. BOUCHARD, *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritto penale e uomo*, 9 giugno 2021, p. 11).

In questo senso, la sentenza della Corte d'appello di Firenze non si discosta dalla prassi italiana registrata da varie fonti, tra cui il rapporto del 13 gennaio 2020 del Gruppo di esperte previsto dalla Convenzione di Istanbul (GREVIO) e l'ultimo rapporto sull'Italia, adottato il 4 luglio 2017 dal Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW). La Corte EDU richiama i risultati di queste indagini condotte a livello internazionale (§§ 64 ss. e 140 della sentenza annotata), sottolineando che il tasso di condanne, come anche di denunce, relative a reati di violenza di genere, è particolarmente basso in Italia. Inoltre, la società italiana è caratterizzata da forti resistenze al raggiungimento della parità tra i sessi e da radicati stereotipi e pregiudizi relativi al ruolo della donna a livello familiare e sociale. La sentenza della Corte d'appello è simbolo di questo fenomeno in quanto *«le langage et les arguments utilisés par la cour d'appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d'un cadre législatif satisfaisant»* (§ 140).

Emerge chiaramente da queste parole la gravità della violazione contestata all'Italia: l'impatto della vittimizzazione secondaria cui vengono sottoposte le vittime di reati di genere non è limitato alle conseguenze sulla singola persona, ma di fatto mina anche l'efficacia di un piano legislativo formalmente positivo. La criminalizzazione di determinate condotte e la

previsione legislativa di misure processuali a garanzia delle vittime sono insufficienti a tutelarle se la mentalità patriarcale che sta alla base della violenza di genere condiziona anche la prassi giudiziaria.

La caratterizzazione sessista della vicenda aveva condotto la ricorrente a lamentare anche una violazione dell'art. 14: l'assoluzione degli imputati e, più in generale, l'attitudine negativa delle autorità nei suoi confronti, derivando da pregiudizi sessisti, avrebbero integrato una forma di discriminazione fondata sul sesso.

Sul punto, la Corte si limita a osservare che non è necessario esaminare il motivo nel merito, viste le conclusioni raggiunte in relazione all'art. 8 (§ 147 della sentenza in commento).

La Corte non si spinge fino a qualificare la motivazione d'appello come discriminatoria, nonostante imputi le statuizioni contenute nella stessa a una radicata concezione sessista del ruolo della donna, e nonostante evidenzi implicitamente anche una disparità di trattamento. Infatti, la Corte d'appello ha valutato la partecipazione della ricorrente ad un cortometraggio, senza rilevare che lo stesso era stato scritto e diretto da uno degli imputati (§ 136).

Nel caso *Talpis c. Italia*, la Corte aveva attribuito la violazione dell'art. 14 alla reiterata inerzia e alla tolleranza delle istituzioni rispetto agli episodi di violenza domestica in giudizio (Corte EDU, Prima Sezione, *Talpis c. Italia*, sentenza del 2 marzo 2017, § 145; per un commento si rinvia a V. NARDONE, *La sentenza Talpis c. Italia: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica*, in questa *Rivista*, 2017, pp. 301-307; v. anche R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 marzo 2017). Sembrerebbe, invece, che in questo caso la singola pronuncia giudiziaria non sia sufficiente a integrare un atto discriminatorio.

Ciò che preme rilevare, in ogni caso, è che non è la prima volta che la Corte EDU si pronuncia sulle difficoltà dell'Italia nel rispondere al fenomeno della violenza di genere. Se in *Talpis c. Italia* aveva identificato gravi carenze da parte delle istituzioni deputate alla tutela delle vittime di violenza domestica, in questo caso riconosce nelle parole di una corte nazionale una lesione dei diritti della presunta vittima di violenza sessuale, fondata su stereotipi di genere. In entrambi i casi, la Corte sottolinea che dietro le mancanze evidenziate si cela un problema socioculturale.

A riprova di ciò, si segnala che il rimprovero nei confronti delle resistenze italiane a superare pregiudizi in materia di parità di genere è ribadito anche nella decisione del Comitato dei Ministri del 1° ottobre 2020, relativa al monitoraggio dell'esecuzione della sentenza *Talpis c. Italia*. Il Comitato ha rilevato che, nonostante le varie misure adottate dal paese, permangono stereotipi radicati nella società. Pertanto, si incoraggiano le autorità «à intensifier leurs efforts pour les éradiquer et parvenir à des changements dans les comportements culturels» (§ 10).

La sentenza in commento è corredata da un'opinione dissenziente del giudice polacco Wojtyczek, che non concorda sulle conclusioni raggiunte dalla maggioranza in relazione alla violazione dell'art. 8 della Convenzione. A suo dire, la Corte d'appello di Firenze si sarebbe pronunciata in maniera obiettiva, senza giudizi di valore, meramente esercitando i propri poteri giurisdizionali nel ricostruire le circostanze fattuali della vicenda. D'altro canto, la violenza sessuale, per sua natura, implica un'indagine su aspetti particolarmente intimi e riservati. Pertanto, le obbligazioni derivanti dall'art. 8 non risulterebbero violate.

Oltre a rilevare qualche illogicità nel linguaggio della motivazione, il giudice critica la decisione della Corte EDU nella misura in cui non spiega in cosa consistano i pregiudizi sessisti veicolati dalla sentenza d'appello e sotto quale profilo le espressioni utilizzate dai

giudici fiorentini dovrebbero ritenersi «*moralisateurs*» e «*culpabilisants*». Anzi, secondo Wojtyczek, sono le stesse parole della Corte a risultare tali nei confronti dei giudici italiani, e quindi inadeguate a «*encourager la confiance dans la justice*» (§ 6 dell'opinione dissenziente).

L'opinione dissenziente non argomenta oltre sul caso di specie, limitandosi a giustificare l'operato della Corte d'appello di Firenze sulla base della tipologia di reato in questione, che consentirebbe ai giudici ogni tipo di intrusione nella sfera intima della vittima, piuttosto che imporre maggiori precauzioni, contrariamente a quanto ribadito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte. La posizione di Wojtyczek sembra essere motivata, più che altro, da ragioni di carattere politico.

In conclusione, il rimprovero mosso all'Italia per la persistenza di una mentalità patriarcale particolarmente radicata, come detto, non è una novità, ma ha importanza indiscutibile il riconoscimento da parte della Corte che i pregiudizi sessisti vengono perpetrati anche nel linguaggio delle autorità e che questo può costituire una lesione dei diritti della vittima di reato nell'ambito del procedimento penale.

Ciò ha particolare rilevanza in considerazione del fatto che la prassi giudiziaria italiana in materia appare talvolta caratterizzata da orientamenti interpretativi che possono facilmente ricondursi a manifestazioni di un pregiudizio di genere. Basti pensare alle resistenze delle autorità inquirenti a ritenere credibile la vittima di violenza, alle difficoltà nel provare la violenza in mancanza di segni fisici tangibili, alla propensione a considerare sussistente il consenso in assenza di resistenza fisica. Questa prassi pregiudica gravemente la tutela delle vittime che sono spesso poste di fronte all'alternativa di non denunciare o subire le conseguenze traumatizzanti del procedimento. Per questi motivi, si auspica l'intensificazione delle misure finalizzate alla formazione e sensibilizzazione, *in primis*, delle istituzioni e, poi, della società nel suo complesso, al fine di estirpare le radici culturali alla base della violenza di genere e della vittimizzazione secondaria (L. D'ANCONA, *Vittimizzazione secondaria*, cit., § 4; cfr. anche C. PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. e proc.*, n. 9/2019, p. 1186 e s.).

MATILDE BOBBIO